CAMERA DEI DEPUTATI N. 2921-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: **BIANCO ILARIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

il 4 novembre 1981

—

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 619, recante differimento del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, e prorogato con decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981, n. 106

Presentata alla Presidenza il 3 dicembre 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 3 gennaio 1982, decadrà, se non convertito in legge entro quella data, il decreto-legge numero 619, che proroga sino al 31 ottobre 1982 l'attuale regime di concessione agli enti locali e agli autoproduttori per la gestione degli impianti idroelettrici.

Credo che su questo argomento il quadro normativo sia già sufficientemente noto.

La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL, tratta anche, all'articolo 4, delle concessioni dell'esercizio delle attività elettriche (produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione e vendita dell'energia elettrica) alle aziende elettriche degli enti locali e alle imprese autoproduttrici. Così recita, infatti, il punto 5): « Gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese, le attività di produzione, trasporto, eccetera, di energia elettrica, potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio la concessione dell'esercizio, purché ne facciano richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi con i fini di utilità generale ».

Continua il punto 6): « Non sono soggette a trasferimento: *a*) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i bisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse...; *b*) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito... nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive ».

D'altronde, l'articolo 25, e successive modificazioni, del testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sanciscono che le concessioni in scadenza per gli impianti idroelettrici con potenza nominale superiore a 3.000 Kw degli enti locali e delle imprese autoproduttrici non sono ulteriormente rinnovabili, cosicché i relativi impianti devono essere, alla loro scadenza, trasferiti all'ENEL.

Nel 1977, anno in cui incominciarono a verificarsi le prime scadenze di alcune grandi derivazioni idroelettriche, in linea con la scelta politica di provvedere con convenzioni ai rapporti tra l'ENEL, le aziende elettriche municipalizzate e le aziende autoproduttrici, fu varato, in attesa degli opportuni accordi, il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 92, con cui si prorogava la scadenza in attesa di una adeguata soluzione del problema energetico al 31 gennaio 1981.

La predetta scadenza è stata ulteriormente prorogata in attesa della definitiva soluzione del problema al 31 ottobre 1981 con decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1981, numero 106.

Non senza un certo imbarazzo il relatore si approntorebbe, appunto, col decreto-legge n. 619, a chiedere una ulteriore proroga se non avesse accertato l'avvenuto approntamento e la presentazione ai competenti organi parlamentari da parte del Governo, di un disegno di legge per la sistemazione definitiva di tutta la materia.

Il decreto-legge reca una soluzione sulla quale tutte le parti interessate (ENEL, aziende municipalizzate, autoproduttori) sono concordi. La certezza dell'accordo generale fra le parti deriva da una convenzione che le parti stesse hanno già stipu-

lato tra loro, ma che la Corte dei conti, in ragione della mancanza di una legge su cui la convenzione stessa potesse fondarsi, aveva respinto

Gli accordi sono contenuti nelle seguenti bozze di convenzioni

tra l'ENEL e la Federazione nazionale aziende autoproduttrici e consumatrici di energia elettrica (UNAPACE),

tra l'ENEL e la Federazione nazionale aziende e servizi elettrici degli enti locali (Federelettrica)

Gli accordi contenuti in queste bozze regoleranno i futuri rapporti tra le parti stesse, e hanno ottenuto il pieno accordo delle parti

Solo, come dicevo, l'opposizione del rappresentante della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione dell'ENEL in occasione della loro approvazione, per motivi giuridico-legali connessi all'interpretazione delle vigenti disposizioni di legge, ha rinviato l'approvazione delle convenzioni, che pure appaiono ineccepibili nella sostanza

D'altronde, anche se vogliamo esaminare il problema come sostenitori del passaggio di tutti gli impianti all'Ente nazionale energia elettrica, non dobbiamo dimenticare che il brusco passaggio degli impianti recherebbe notevole pregiudizio all'attuale assetto economico del settore, gli impianti attualmente gestiti dagli enti locali e dagli autoproduttori assicurano energia a basso costo per il proprio fabbisogno

Il perdurare della crisi energetico-petrolifera pone il problema sempre più pressante di realizzare entro breve tempo, oltre allo sfruttamento di altre fonti rinnovabili, ogni possibile ampliamento o potenziamento degli impianti idroelettrici attualmente gestiti dagli enti locali e dalle imprese autoproduttrici Simili iniziative non possono essere attuate nella presente situazione di incertezza

Pertanto, anche esaminando il problema da questa ottica, risulta saggio l'orientamento del Governo di promuovere un disegno di legge *ad hoc* per regolamentare i rapporti tra l'ENEL e le aziende municipalizzate e le aziende autoproduttrici, rapporti che, oltre a dare la certezza del diritto, diano anche la garanzia all'ENEL di un aumento della produzione di energia attraverso i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione

Il disegno di legge, da tempo predisposto e che ha ottenuto l'approvazione dei vari Ministeri interessati (finanze, tesoro, lavori pubblici), è stato recentemente presentato alla Camera dei deputati con il n 2983 per la discussione e approvazione il disegno di legge si compone di otto articoli, che permettono la formalizzazione degli accordi presi Pertanto, il futuro sviluppo della materia riguardante le concessioni e connesso con la prospettiva di una rapida approvazione del sopracitato disegno di legge, la soluzione auspicabile sarebbe quella dell'approvazione del disegno di legge prima che scada la data utile del 31 dicembre prossimo venturo per la conversione in legge del citato decreto n 619, ma, probabilmente, i tempi tecnici richiesti per questa procedura supererebbero i limiti del 31 dicembre 1981

Lo scopo del decreto-legge n 619 è perciò solo quello di concedere ai competenti organi parlamentari i tempi tecnici necessari per discutere e varare quanto contenuto nel disegno di legge

È necessario comunque – e come relatore mi preme farlo – che il disegno di legge n 2983 divenga legge dello Stato entro i prossimi 10 mesi, pena la deprecata necessità di un ulteriore decreto di proroga della situazione in vigore attualmente

Ciò creerebbe, occorre dirlo, una situazione di ulteriore incertezza non solo per gli attuali impianti, ma anche per gli investimenti che alcune aziende sono già disponibili a fare e che concorrerebbero ad aumentare la produzione di energia elettrica

BIANCO ILARIO, *Relatore*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 619, recante differimento del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, e prorogato con decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981, n. 106.	*Identico.*